
CIRCOLARE N. 84/2019

Pordenone, 30 luglio 2019

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CORRISPETTIVI TELEMATICI: STRUMENTI E PERIODO TRANSITORIO

L'avvio della fase "telematica" della certificazione delle operazioni Iva è decollata ufficialmente lo scorso 1° gennaio 2019 con l'obbligo generalizzato di utilizzare la fattura elettronica. Dal prossimo 1° gennaio 2020, invece, scatterà l'obbligo indistinto di memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri; tale onere è stato anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro.

Con l'approssimarsi di tale scadenza era emersa l'impossibilità di riuscire a fornire e installare i c.d. registratori di cassa telematici, abilitati ad assolvere al duplice obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati degli incassi. Mancavano gli strumenti ed anche il tempo per effettuare l'installazione e l'abilitazione delle macchine.

Così, sul filo di lana, il Legislatore è intervenuto con la legge di conversione del D.L. 34/2019 per stabilire:

- una sorta di "semestre bianco di prima applicazione" durante il quale è possibile effettuare una trasmissione differita dell'importo dei corrispettivi giornalieri (e questo vale sia per l'obbligo decorrente dal 1° luglio 2019 che per quello dal 1° gennaio 2020);
- un termine ampio – di 12 giorni – per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri (a regime, quindi dopo la decorrenza del semestre bianco), in modo da poter superare anche i problemi connessi al possibile malfunzionamento delle connessioni, ovvero all'assenza di rete in alcune zone d'Italia.

Si dovrebbe, così, superare - senza l'assillo di commettere errori - la fase di prima sperimentazione del nuovo adempimento, anche grazie alle aperture fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 15/E/2019.

Si precisa, in ogni caso, che le modalità tecniche per la trasmissione (più oltre dettagliate) sono valide per il solo periodo transitorio di avvio del nuovo adempimento.

Chiarito ciò, in relazione ai soggetti con obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi dallo scorso 1° luglio 2019, possono configurarsi le seguenti situazioni.

Soggetti già dotati del registratore di cassa telematico

Tali soggetti memorizzano ogni singola operazione con il nuovo strumento, ovvero con quello vecchio adattato con apposita scheda di aggiornamento, rilasciano al cliente un documento commerciale che svolge le più svariate finalità (da quelle interne all'esercizio, a quelle di natura fiscale, quale la comprova della spesa con l'indicazione del codice fiscale del soggetto, etc.).

Assolto all'onere di memorizzazione, il contribuente provvederà all'invio giornaliero dei corrispettivi (avvalendosi – se ritiene - del differimento di 12 giorni) per il tramite degli automatismi di cui è dotato l'apparecchio. Normalmente, con la chiusura giornaliera si attiva direttamente l'invio dei dati.

Soggetti non ancora dotati del registratore di cassa telematico

Innanzitutto, va detto che – per effetto di quanto disposto dalla circolare n. 15/E/2019 - i soggetti che fossero obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dallo scorso 1° luglio 2019 hanno la possibilità (ove non abbiano ancora installato un registratore telematico):

- di certificare gli incassi mediante il vecchio registratore, con l'emissione dello scontrino cartaceo;
- di certificare gli incassi mediante emissione di ricevuta fiscale.

Tali modalità sostituiscono l'obbligo di "memorizzazione", mentre la trasmissione dei dati potrà avvenire (sempre per il primo semestre di applicazione) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, gli incassi del mese di luglio dovranno essere trasmessi entro il giorno 2 settembre 2019, cadendo il 31 agosto di sabato. È già stata richiesta una proroga di tale primo termine, finalizzata ad accorpare la trasmissione dei dati dei mesi di agosto e settembre in un'unica scadenza al 30 settembre 2019; ad oggi, però, tale differimento non è stato ancora ufficializzato.

Tali regole alternative, ha precisato la richiamata circolare, valgono comunque solo sino al momento di installazione e avvio del nuovo registratore telematico; da tale istante, dunque, si ricade nella casistica del precedente paragrafo.

La trasmissione dei dati degli incassi (per il periodo transitorio e per soggetti senza registratore)

Il provvedimento del 4 luglio 2019 ha stabilito le regole tecniche per provvedere all'invio dei dati dei corrispettivi, valevoli per il semestre transitorio per i soggetti che non si sono ancora dotati degli strumenti elettronici di nuova generazione.

Sono sostanzialmente ammesse 2 modalità base, coincidenti con altrettanti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" a decorrere dalla fine del mese di luglio:

- a) servizio di **upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata**, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
- b) servizio **web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri** distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione".

Inoltre, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può anche essere effettuata anche mediante un sistema (più evoluto dei precedenti) di cooperazione applicativa, su rete *internet*, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS, ovvero un sistema di trasmissione dati

tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Trasmissione diretta o tramite intermediario

La trasmissione del *file* contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, secondo le due modalità "base" sopra rappresentate:

- direttamente dal contribuente;
- ovvero da un intermediario abilitato all'invio delle dichiarazioni. In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Utilizzo dei dati ricevuti

I dati, cioè la partita Iva del soggetto obbligato, la data dei corrispettivi, l'importo dei corrispettivi distinto per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", inviati all'Anagrafe tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi Iva al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati secondo i principi della normativa sulla *privacy*.

Potranno avere accesso ai dati esclusivamente gli operatori appositamente incaricati dei controlli, le cui azioni resteranno puntualmente tracciate dal sistema.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti